SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale — Anno 85° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 24 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

BANDI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1357;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 15 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SICILIANI

Visto *Il Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il R .decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943. n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1, 5 e 6 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è portato un aumento del 70%.

Eguale aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione.

Art. 2

Sono abrogate le riduzioni del 12% disposte dai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti pei viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di masserizie su via ordinaria.

Art. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, potranno essere stabilite limitatamente alla durata della presente guerra, maggiorazioni ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonchè per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto *Il Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai Ministri dell'Interno e della Guerra, sono demandati al Capo del Governo.

Art. 2

Con successivo decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62%.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle industrie che, per le loro speciali lavorazioni, richiedano l'uso dei suddetti saponi.

Art. 4

I saponifici dovranno tenere i saponi per usi industriali, da essi prodotti, a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che autorizzerà di volta in volta le assegnazioni alle singole industrie che ne faranno richiesta.

Art. 5

I saponi « neutri per usi industriali » devono portare impresso, sulla barra o blocco, un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della ditta produttrice;
2) la dizione «Sapone neutro per uso industriale».

Art. 6

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi neutri per usi industriali non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 7

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Vietri sul Mare, 15 maggio 1944.

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 con il quale si delega al Capo di S. M. Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1° agosto 1943 contenente delega di taluni poteri ed attribuzioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52 riguardante la costituzione di una sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate;

Visto l'articolo 91 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate, istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, N. 115

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

R. DECRETO 15 marzo 1944, N. 120

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

ROBINO ITALO *gerente* M. Spadafora Linotypografia — Salerno